

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 884

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori LIBERTINI, COSSUTTA, SALVATO,
MARCHETTI, BOFFARDI, CONDARCURI, CROCETTA, DIONISI,
FAGNI, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, LOPEZ,
MANNA, MERIGGI, PARISI *Vittorio*, PICCOLO, SARTORI e VINCI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 GENNAIO 1993

Disposizioni per il sostegno dell'attività democratica dei
partiti, di associazioni politico-culturali e degli istituti di
democrazia diretta

INDICE

Relazione	Pag.	3
Disegno di legge	»	5

ONOREVOLI SENATORI. - L'esplosione della questione morale e il conseguente discredito dei partiti e delle istituzioni pone l'esigenza di una rigenerazione dei partiti e della riacquisizione da parte di questi della capacità di essere organizzatori di democrazia e propositori di soluzioni per i problemi del Paese. È vero che le responsabilità dell'attuale sfascio non possono essere attribuite ugualmente a tutti i partiti, ma una larga parte dell'opinione pubblica, anche per un'azione qualunquistica di grande parte dei *mass media*, mette sotto accusa l'intero sistema dei partiti e potrebbe orientarsi verso soluzioni pericolose per l'ordinamento democratico, a ciò sollecitata anche dai tanti trasversalismi che lavorano per leggi elettorali maggioritarie - la grande truffa -.

È, quindi, necessario che l'argomento del finanziamento dei partiti sia affrontato con grande chiarezza e che la riforma della attuale legislazione in materia non si presti ad alcuna operazione di salvataggio di vari esponenti politici nei confronti dei quali siano stati o possano essere avviati procedimenti penali.

Per questo mentre proponiamo l'abrogazione degli articoli 3 e 9 della legge 2 maggio 1974, n. 195, come modificati ed integrati dalle leggi n. 11 del 1978 e n. 659 del 1981, nonchè delle norme in contrasto con la nuova normativa, affermiamo nettamente che «per i reati di cui alla legge n. 195 del 1974 così come estesi da successive leggi di modificazione ed integrazione, commessi prima dell'entrata in vigore della presente legge restano in vigore tutte le sanzioni di cui alla richiamata legge n. 195 del 1974 e successive modificazioni ed integrazioni».

L'intento che ci muove è quello di una riforma che rappresenti un contributo alla

ripresa dello sviluppo democratico del Paese: per questo riteniamo che occorre sostenere l'attività democratica dei partiti e di associazioni che svolgono un ruolo significativo ai fini della promozione politico-culturale.

Per questo proponiamo un forte impegno per fornire a questi soggetti politici possibilità di accesso a servizi e strutture, consistenti agevolazioni tariffarie e fiscali.

Il contributo finanziario pubblico è previsto per le spese delle campagne elettorali, per il rimborso delle spese di autenticazione e di certificazione delle firme in caso di *referendum* e di proposte di legge di iniziativa popolare: si tratta cioè, anzitutto di interventi che tendono a porre i vari soggetti in condizioni di parità di fronte a spese effettivamente sostenute.

Il restante finanziamento che viene versato ai partiti, secondo le modalità indicate nell'articolo 14, è affidato alla volontà delle persone fisiche, le quali, in sede di dichiarazione dei redditi, possono destinare una quota dell'IRPEF a favore di un fondo nazionale per il sostegno della attività democratica dei partiti e delle associazioni politico-culturali.

Altri contributi in denaro o in beni o servizi da parte di persone fisiche sono ammessi nei limiti di 10 milioni annui. Lo scopo è quello di consentire un finanziamento diffuso da parte dei cittadini e di impedire finanziamenti consistenti di gruppi potenti e condizionanti, i quali, col loro intervento finanziario, tendono a controllare e determinare tutto e tutti, stroncando la vita democratica e il carattere associativo e libero che dovrebbero caratterizzare le organizzazioni politiche, le quali devono principalmente vivere con i contributi dei propri iscritti.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tutte le norme proposte hanno questa finalità, nella consapevolezza dell'urgenza di una riscossa democratica.

A questa riscossa una legge può offrire qualche possibilità. A poco, però, servirebbe una legge di riforma se non fosse accompagnata non soltanto dalla convinta condanna

di frequenti comportamenti protrattisi per molti anni, in violazione della normativa sul finanziamento dei partiti, ma anche dalla ferma determinazione di separare l'intreccio perverso affari-politica e, perfino, la collusione fra settori dello Stato e dei partiti e criminalità organizzata di ogni tipo.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

PRINCÌPI GENERALI

Art. 1.

(Principi e definizioni)

1. La Repubblica assicura la partecipazione democratica dei cittadini alla politica nazionale attraverso il sostegno dei partiti, delle associazioni politico-culturali e degli istituti di democrazia diretta.

2. Ai fini della presente legge sono considerati partiti politici tutti i soggetti comunque denominati e democraticamente organizzati che partecipano con proprie liste alle elezioni per il Parlamento nazionale o per il Parlamento europeo o per i Consigli regionali.

3. Ai fini della presente legge sono considerati associazioni politico-culturali tutti i soggetti, comunque denominati e democraticamente organizzati, che siano riconosciuti, per le loro finalità ed attività, dalla commissione di cui all'articolo 17 ed iscritti in apposito albo.

4. Ai fini della presente legge sono considerati istituti di democrazia diretta tutti i soggetti autorganizzati per l'esercizio dell'iniziativa popolare attinente alla legislazione nazionale e regionale, nonché al controllo democratico della vita sociale.

TITOLO II

NORME DI DEMOCRAZIA INTERNA
E DI DEMOCRAZIA ELETTORALE

Art. 2.

(Statuto)

1. Al fine di accedere ai contributi, agevolazioni e servizi di cui alla presente legge, i partiti politici e le associazioni politico-culturali debbono approvare, a maggioranza qualificata, un proprio statuto, un regolamento elettorale interno ed un regolamento per la formazione delle liste elettorali.

2. Lo statuto ed i regolamenti di cui al comma 1 devono garantire il rispetto dei principi democratici e la piena pari opportunità tra i sessi, anche nell'accesso agli organismi dirigenti e nella formazione delle liste.

3. Lo statuto e le norme regolamentari elettorali interne e per la formazione delle liste debbono essere depositate presso la cancelleria del tribunale competente per territorio.

4. Presso la cancelleria del tribunale debbono essere, altresì, depositate tutte le eventuali modifiche, allo statuto ed ai regolamenti di cui al comma 1, che entrano in vigore sei mesi dopo il loro deposito.

Art. 3.

(Bilancio)

1. Al fine di accedere ai contributi, agevolazioni e servizi di cui alla presente legge i partiti politici e le associazioni politico-culturali sono tenuti a redigere annualmente bilanci economici comprensivi dei conti patrimoniali e delle partecipazioni da essi detenute. Detti bilanci debbono essere inviati alla commissione di vigilanza e revisione di cui all'articolo 17, pena l'interruzione dell'erogazione dei contributi.

Art. 4.

(Spese elettorali)

1. Le spese per le campagne elettorali dei partiti politici debbono essere documentate e rendicontate in appositi bilanci, con la dichiarazione delle relative fonti di finanziamento.

2. La dichiarazione delle spese elettorali sostenute dai partiti deve essere inviata, entro 60 giorni, alla commissione di vigilanza e revisione di cui all'articolo 17 che si incarica della loro pubblicità e del deposito nella cancelleria del tribunale competente per territorio.

Art. 5.

(Limite per le spese elettorali dei singoli candidati)

1. Le spese per la campagna elettorale dei candidati al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo e ai Consigli regionali non possono superare un ammontare pari a cinque mensilità delle rispettive indennità, al netto di ogni trattenuta.

2. I candidati sono tenuti a dichiarare e documentare le spese sostenute per la campagna elettorale e le fonti di finanziamento cui sono ricorsi per far fronte a tali spese.

3. La dichiarazione delle spese sostenute, di cui al comma 2, deve essere depositata, entro 60 giorni, nella cancelleria del tribunale competente per territorio.

Art. 6.

(Regolamentazione dell'attività di diffusione radiotelevisiva nel periodo elettorale)

1. Dal trentesimo giorno precedente le votazioni per le elezioni politiche nazionali, europee, regionali ed amministrative nonché le consultazioni referendarie, i concessionari privati esercenti attività di diffusione radiotelevisiva in ambito nazionale o locale o comunque i soggetti autorizzati alle trasmissioni in attesa di concessione, possono trasmettere programmi o inserzio-

ni di propaganda elettorale, alle seguenti condizioni:

a) garantire pari condizioni di accesso gratuito a tutti i partiti o liste elettorali ed eventualmente al comitato promotore del *referendum*, che ne facciano richiesta;

b) garantire la trasmissione di programmi di tribuna elettorale o referendaria, secondo le modalità stabilite dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi;

c) praticare, per le inserzioni di singoli candidati o gruppi di candidati, tariffe non superiori al 50 per cento della media delle tariffe praticate dalla medesima emittente nel precedente anno solare;

d) trasmettere le inserzioni di singoli candidati o gruppi di candidati solo per la metà del tempo destinato all'accesso gratuito di cui alla lettera a) e in fasce orarie pre-determinate.

2. Si applicano ai soggetti esercenti attività di diffusione radiotelevisiva di cui al comma 1 le medesime norme stabilite per il servizio pubblico circa la presenza in video o in audio dei candidati.

3. Nel corso delle campagne elettorali o referendarie la presenza di candidati o rappresentanti dei partiti o delle liste e dei membri del Governo deve essere limitata, nelle trasmissioni informative o di intrattenimento, alla sola esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione.

4. In ogni caso di inosservanza delle disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 31, commi da 1 a 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

TITOLO III

CONTRIBUTI PER COMPETIZIONI ELETTORALI

Art. 7.

(Concorso alle spese elettorali)

1. Hanno diritto al contributo di concorso nelle spese elettorali i partiti politici che

abbiano presentato proprie liste per le elezioni della Camera dei deputati ed abbiano ottenuto almeno un eletto ed una cifra elettorale nazionale di almeno 300.000 voti validi.

2. Hanno altresì diritto al contributo di cui al comma 1 i partiti politici che abbiano partecipato con proprio contrassegno alle elezioni del Senato della Repubblica ed abbiano ottenuto almeno un quoziente nelle Regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela delle minoranze linguistiche.

3. Hanno altresì diritto ad un contributo di concorso nelle spese elettorali i partiti che abbiano presentato proprie liste per le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo e che abbiano ottenuto almeno un rappresentante.

4. Hanno, inoltre, diritto ad un contributo di concorso alle spese elettorali i partiti che abbiano presentato proprie liste per le elezioni dei Consigli nelle Regioni a statuto ordinario o speciale e che abbiano ottenuto almeno un eletto in una Regione.

5. L'ammontare complessivo del contributo di cui al presente articolo è stabilito preventivamente dalla legge finanziaria con riferimento al bilancio di previsione dell'anno in cui sono previste consultazioni elettorali.

Art. 8.

(Erogazione del contributo spese elettorali)

1. I contributi per le spese elettorali per le elezioni politiche nazionali ed europee sono erogati ai partiti politici che ne abbiano diritto secondo le seguenti proporzioni e modalità:

a) il 20 per cento della somma stanziata è ripartito in misura eguale tra tutti i partiti che ne abbiano diritto;

b) l'80 per cento della somma stanziata è ripartito in proporzione ai voti ottenuti dai partiti rispettivamente per le elezioni della Camera dei deputati ovvero del Parlamento europeo.

2. Tutte le somme di cui al comma 1 sono erogate in un'unica soluzione entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati.

3. I contributi per le spese elettorali sostenute per le elezioni dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario o speciale sono erogati ai rappresentanti regionali dei partiti che ne hanno diritto, secondo le seguenti proporzioni e modalità:

a) il 20 per cento della somma stanziata è ripartito in misura eguale tra tutti i partiti che ne abbiano diritto;

b) l'80 per cento della somma stanziata è ripartito in proporzione dei voti ottenuti dai partiti.

4. Tutte le somme di cui al comma 3 sono erogate in un'unica soluzione entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati.

Art. 9.

(Contributi per gli istituti di democrazia diretta)

1. I promotori dei referendum popolari di cui agli articoli 7 e 28 della legge 25 maggio 1970, n. 352, ed i promotori delle proposte di legge di iniziativa popolare di cui all'articolo 48 della stessa legge possono ottenere contributi per il rimborso, da parte dello Stato, delle spese sostenute per l'autenticazione e certificazione delle firme e un contributo finanziario a carico dello Stato a titolo di concorso nelle spese di propaganda sostenute in occasione dei *referendum* previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione.

2. Entro il 31 dicembre di ciascun anno è stabilito, dalla commissione di cui all'articolo 17, l'importo del rimborso per ciascuna firma autenticata. I contributi per il rimborso sono erogati ai promotori che ne abbiano diritto e che ne facciano richiesta in un'unica soluzione entro trenta giorni dalla determinazione dell'importo del rimborso per ciascuna firma autenticata.

3. Il contributo a titolo di concorso nelle spese di propaganda di cui al comma 1 è erogato ai promotori che ne abbiano diritto

e che ne facciano richiesta in un'unica soluzione, entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati dei *referendum*.

4. Nel caso di svolgimento contemporaneo di più consultazioni referendarie, il contributo a titolo di concorso nelle spese di propaganda è ripartito in parti eguali tra i promotori delle diverse richieste di *referendum*.

5. La legge finanziaria, con riferimento al bilancio di previsione dell'anno in cui sono previste consultazioni referendarie, stabilisce l'ammontare complessivo del contributo.

TITOLO IV

AGEVOLAZIONI E SERVIZI PER L'ATTIVITÀ DEMOCRATICA

Art. 10.

(Locali per le attività dei partiti e delle associazioni)

1. I comuni e le province assicurano ai partiti ed alle associazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 l'accesso gratuito alle strutture ed ai servizi degli enti stessi, ivi comprese le sale per manifestazioni pubbliche ed i servizi tipografici e di affissione.

2. Le amministrazioni statali possono dare in concessione o locazione beni immobili demaniali o patrimoniali dello Stato, non suscettibili anche temporaneamente di utilizzazione per usi governativi, ai partiti o alle associazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1. Gli immobili devono essere destinati a sedi dei partiti politici o delle associazioni ed essere comunque utilizzati per lo svolgimento delle loro attività istituzionali. Le concessioni e le locazioni sono rispettivamente assentite o stipulate per un canone previsto, ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, per un'abitazione di tipo popolare (A/4) della medesima superficie.

3. Le condizioni previste nel comma 2 si applicano anche nel caso di locazioni di immobili ai partiti politici o alle associazio-

ni di cui al comma 3 dell'articolo 1 da parte di qualsiasi ente pubblico.

4. Ove gli immobili di cui ai commi 2 e 3 non siano usati per lo svolgimento delle attività istituzionali viene irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire dieci milioni, cui consegue la revoca della concessione o la rescissione del contratto.

5. I partiti politici e le associazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 sono preferiti, in caso di alienazione di edifici di proprietà pubblica ad altri soggetti, salvo che vi sia richiesta di acquisto da parte di persone fisiche che si obblighino ad usarli per esigenze abitative proprie o di loro familiari.

Art. 11.

(Agevolazioni fiscali)

1. Alle cessioni di beni mobili e immobili nelle quali siano parti contraenti i partiti o le associazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 si applicano le aliquote fiscali nella misura del minimo in vigore.

Art. 12.

(Agevolazioni tariffarie)

1. I partiti e le associazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 beneficiano di una riduzione del 60 per cento delle tariffe telefoniche e per l'energia elettrica, nonché di una riduzione del 70 per cento delle tariffe postali.

Art. 13.

(Agevolazioni tributarie)

1. L'ammontare dell'imposta sugli spettacoli, dovuta alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) per le manifestazioni direttamente organizzate dai partiti o dalle associazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1, è ridotto nella misura del 70 per cento.

2. L'ultimo comma dell'articolo 40 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Le disposizioni di cui al presente titolo e quelle di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, non si applicano alle sottoscrizioni ed offerte di denaro con estrazione di premi, promosse, per l'autofinanziamento, dai partiti politici o dalle associazioni politico-culturali iscritte nell'apposito albo, purchè svolte nell'ambito di manifestazioni organizzate dai partiti o dalle associazioni».

TITOLO V

CONTRIBUTI ALL'ATTIVITA' POLITICA E ASSOCIATIVA

Art. 14.

*(Possibilità di destinare
una quota dell'IRPEF
al finanziamento dei partiti politici)*

1. A decorrere dall'anno finanziario 1993 i contribuenti possono destinare in sede di dichiarazione dei redditi una quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di un fondo nazionale appositamente istituito per il sostegno dell'attività democratica dei partiti e delle associazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1.

2. L'80 per cento dell'ammontare complessivo del fondo di cui al comma 1 è assegnato ai partiti politici proporzionalmente ai voti conseguiti nelle ultime elezioni per la Camera dei deputati.

3. Il 20 per cento dell'ammontare complessivo del fondo di cui al comma 1 è assegnato alle associazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 secondo criteri che saranno predisposti dalla commissione di vigilanza e revisione di cui all'articolo 17.

Art. 15.

(Contributi delle persone fisiche)

1. Le persone fisiche possono erogare contributi finanziari o fornire prestazioni in beni o servizi ai partiti politici.

2. L'ammontare dei contributi e l'equivalente monetario delle prestazioni in beni o servizi di cui al comma 1 non può superare, per ciascun anno, la somma di lire dieci milioni.

3. Nessun limite è posto ai versamenti ai partiti di quote delle indennità da parte degli eletti.

4. I partiti politici debbono evidenziare in apposito elenco ogni contributo superiore ad un milione di lire ed ogni prestazione in beni o servizi di valore superiore ad un milione di lire.

Art. 16.

(Contributi ai candidati)

1. Le persone fisiche possono erogare contributi ai candidati alle elezioni per il Parlamento nazionale, per il Parlamento europeo o per i Consigli regionali.

2. I contributi di cui al comma 1 non possono superare la somma di lire cinque milioni.

3. Entro il trentesimo giorno successivo alla data delle elezioni, i candidati che hanno ricevuto contributi ai sensi del presente articolo debbono depositare presso la commissione di cui all'articolo 17 l'elenco dei contributi di importo superiore a cinquecentomila lire.

TITOLO VI

NORME IN MATERIA DI CONTROLLO
DELL'ATTIVITÀ ELETTORALE E DELLA
TRASPARENZA DEL FINANZIAMENTO
AI PARTITI

Art. 17.

(Commissione di vigilanza e revisione)

1. I Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica nominano una

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

commissione di vigilanza e controllo sulla democraticità e sulla trasparenza dell'attività e del finanziamento e di revisione dei bilanci dei partiti e delle associazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della presente legge.

2. La commissione è presieduta collegialmente dai Presidenti delle due Camere ed è composta pariteticamente da sei rappresentanti politici, tre scelti fra i senatori e tre fra i deputati e da sei tecnici scelti fra gli esperti di amministrazione e di bilanci.

3. I Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica nominano due vicepresidenti della commissione che li sostituiscono in loro assenza nelle funzioni.

4. La commissione dura in carica per il tempo della durata della legislatura.

5. I dipendenti statali che sono chiamati a far parte della commissione sono collocati fuori ruolo per l'intera durata del mandato.

6. Le spese per la commissione di cui al presente articolo sono poste a carico paritariamente dei bilanci della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

7. La commissione può avvalersi di collaborazioni di tutti gli organi della pubblica amministrazione.

Art. 18.

*(Poteri della commissione di vigilanza
e revisione)*

1. La commissione di cui all'articolo 17 verifica l'esistenza di infrazioni alle norme della presente legge ed esamina i bilanci dei partiti e delle associazioni ai fini della erogazione dei contributi pubblici. La commissione presenta annualmente, dopo l'approvazione dei bilanci dei vari partiti, una relazione dettagliata al Parlamento sull'andamento e sulla trasparenza delle attività politiche e di partecipazione democratica alla vita sociale, con particolare riferimento alle eventuali infrazioni o comportamenti non conformi.

2. La commissione, qualora nell'esame dei bilanci ravvisasse eventuali violazioni delle norme della presente legge, oltre che

disporre l'immediata sospensione dell'erogazione dei contributi provvede a trasmettere tutta la documentazione all'autorità giudiziaria per i provvedimenti di competenza.

Art. 19.

(Divieti)

1. Sono vietati i finanziamenti o i contributi anche elettorali, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, anche indirettamente sotto forma di servizi da parte di organi della pubblica amministrazione e di enti pubblici, di società pubbliche e private, qualunque sia la loro forma societaria, ai partiti politici o a loro articolazioni politiche e organizzative o dirigenti di ogni ordine e grado, ai Gruppi parlamentari o a loro singoli componenti, ai membri degli organismi elettivi di qualunque ordine e grado nonchè alle associazioni politico-culturali o loro dirigenti.

2. Sono vietati altresì i contributi e finanziamenti ai soggetti di cui al comma 1 da parte di persone giuridiche italiane o straniere.

Art. 20.

(Sanzioni)

1. Chiunque corrisponde o riceve contributi o servizi in violazione dei divieti previsti dalla presente legge è punito, per ciò solo e sempre che gli atti non costituiscano più grave reato, con la reclusione da uno a sei anni e con una multa variabile da un minimo pari alle somme versate o percepite in violazione della presente legge ad un massimo del suo triplo, e l'interdizione dai pubblici uffici.

2. A seguito di sentenza definitiva di condanna per i reati di cui alla presente legge il contributo a titolo di rimborso elettorale o le quote di finanziamento dei partiti, di cui agli articoli 7 e 14, saranno decurtati, a titolo di indennizzo del danno arrecato alla collettività, in misura pari al

doppio delle somme illegittimamente percepite.

3. Chiunque superi i limiti di spesa per la campagna elettorale di cui all'articolo 5 o rilasci falsa dichiarazione delle spese sostenute è punito con una multa da 5 a 10 volte i limiti massimi di spesa previsti per il candidato e con l'interdizione dai pubblici uffici da 3 a 5 anni.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 21.

(Disposizioni transitorie)

1. Per l'anno finanziario 1993, entro il 30 giugno, lo Stato corrisponde, a titolo di anticipo e salvo conguaglio entro il successivo 31 dicembre rispetto alle spettanze derivanti dalla ripartizione del fondo di cui all'articolo 14 costituito dalla destinazione di quote dell'IRPEF da parte dei cittadini, una somma pari al 50 per cento del contributo ai partiti medesimi per l'anno finanziario 1992, ai sensi dell'articolo 3 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 22.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati gli articoli 3 e 9 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e le modificazioni ed integrazioni introdotte dalla legge 16 gennaio 1978, n. 11, dall'articolo 3, commi 1 e 6, della legge 18 novembre 1981, n. 659, nonché tutte le norme in contrasto con la presente legge.

2. Per i reati di cui alla legge 2 maggio 1974, n. 195, così come estesi da successive modificazioni ed integrazioni, commessi prima dell'entrata in vigore della presente legge si applicano tutte le sanzioni di cui alla richiamata legge n. 195 del 1974, e successive modificazioni ed integrazioni.